

SICUREZZA: VERIFICA PERIODICA DELLE ATTREZZATURE E RISCHIO MACCHINE

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Alessandro Berton
Inn Med S.r.l.

30 Gennaio 2013
Parco Scientifico VEGA



LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO



D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di Lavoro.

**Direttiva 2006/42/CE
"Nuova Direttiva Macchine"**

D.Lgs. 17/2010

Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.



BS OHSAS 18001:2007

Occupational Health and Safety Assessment Series



D.Lgs. 81/08 art. 69, c.1

a) *attrezzatura di lavoro*: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari allo svolgimento di un'attività o all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;



- b) *uso di una attrezzatura di lavoro*: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
- c) *zona pericolosa*: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
- d) *lavoratore esposto*: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
- e) *operatore*: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.



SOGGETTI CON RESPONSABILITÀ

Datore di Lavoro

Dirigente

Preposto

Lavoratore

R.S.P.P.

Medico Competente



D.Lgs. 81/08 art. 71, c.1

Il datore di lavoro **mette a disposizione dei lavoratori** attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente (*), idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

(*)

- **conformi alle specifiche disposizioni legislative** e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto;



- in assenza di disposizioni legislative e regolamentari, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all' **ALLEGATO V D.Lgs. 81/08**;



D.Lgs. 81/08 art. 71, c.2

All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del **lavoro da svolgere**;
- b) i rischi presenti nell'**ambiente di lavoro**;
- c) i **rischi** derivanti dall'**impiego** delle attrezzature stesse
- d) i **rischi** derivanti da **interferenze** con le altre attrezzature già in uso.



D.Lgs. 81/08 art. 71, c.3

Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo **condizioni per le quali non sono adatte**, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'

ALLEGATO VI.



D.Lgs. 81/08 art. 71, c.4

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:


- 1) installate ed utilizzate in **conformità alle istruzioni d'uso**;
- 2) oggetto di **idonea manutenzione** al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da apposite **istruzioni d'uso e libretto di manutenzione**;
- 3) assoggettate alle misure di **aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza**;

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del **registro di controllo** delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.



D.Lgs. 81/08 art. 71, c.6

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'**ergonomia**.



D.Lgs. 81/08 art. 71, c.7

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici:

- a) l'uso sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una **informazione, formazione ed addestramento adeguata**;
- b) in caso di **riparazione, di trasformazione o manutenzione**, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.



D.Lgs. 81/08 art. 71, c.8

Il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

- a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un **controllo iniziale**, anche se installate in cantiere;
- b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte ad interventi di **controllo periodico o straordinario**.



I risultati dei controlli vanno **registrati** e accompagnano l'attrezzatura anche se utilizzata al di fuori del sito produttivo (es. in cantiere).



D.Lgs. 81/08 art. 17 c.1

Il datore di lavoro non può delegare la **valutazione di tutti i rischi** con la conseguente elaborazione del documento previsto.



Deve **valutare il rischio** collegato all'utilizzo delle attrezzature e formalizzarlo nel Documento di Valutazione dei Rischi.




D.Lgs. 81/08 art. 18, c.1

- f) **richiedere l'osservanza** da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- z) **aggiornare le misure di prevenzione** in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione



D.Lgs. 81/08 art. 19, c.1

- a) **sovrintendere e vigilare** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- d) **informare il più presto possibile i lavoratori esposti** al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;



D.Lgs. 81/08 art. 19, c.1

f) **segnalare tempestivamente** al datore di lavoro o al dirigente sia le **deficienze dei mezzi e delle attrezzature** di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.



D.Lgs. 81/08 art. 20, c.2

- a) **contribuire**, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) **osservare le disposizioni e le istruzioni** impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) **utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro**, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- e) **segnalare immediatamente** al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi.



R.S.P.P.


- Individua i fattori di rischio e le adeguate misure di prevenzione e protezione;
- Elabora le misure preventive e protettive e i relativi sistemi di controllo;
- Elabora procedure di sicurezza.



Medico Competente

- Visita gli ambienti di lavoro;
- Esprime giudizi di idoneità alla mansione;
- Effettua il test per la tossicodipendenza ai lavoratori che usano mezzi per i quali necessita la patente superiore alla B e a coloro che utilizzano il carrello elevatore.








BS OHSAS 18001:2007

- È uno **standard internazionale**;
- Stabilisce i **requisiti per un sistema di gestione** a tutela della sicurezza e salute sul lavoro;
- Ha **efficacia esimente** ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001.



- 1 Scopo
- 2 Riferimenti normativi
- 3 termini e definizioni
- 4 Requisiti del OH&S MS
- 4.1 Requisiti generali

4.2 Politica

4.3 Pianificazione

- 4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione e controllo dei rischi
- 4.3.2 Prescrizioni legali ed altre
- 4.3.3 Obiettivi e programma

4.4 Implementazione e operatività

- 4.4.1 Struttura e responsabilità
- 4.4.2 Formazione, sensibilizzazione e competenze
- 4.4.3 Consultazione e comunicazione
- 4.4.4 Documentazione
- 4.4.5 Controllo della documentazione
- 4.4.6 Controllo operativo
- 4.4.7 Preparazione e risposta alle emergenze

4.5 Verifica

- 4.5.1 Sorveglianza e misurazione
- 4.5.2 Monitoraggio conformità normativa
- 4.5.3 Infortuni, incidenti, non conformità, AC e AP
- 4.5.4 RegISTRAZIONI
- 4.5.5 Audit Interno

4.6 Riesame




CICLICITÀ DELLA NORMA OHSAS 18001

POLITICA SICUREZZA

DEFINITA DA

Direzione



4.3.1 - Identificazione pericoli, valutazione rischi e determinazione controlli

L'organizzazione deve stabilire, implementare e mantenere procedure per l'**identificazione** puntuale/continua dei pericoli, per la **valutazione** del rischio , e per l'identificazione delle necessarie **misure** di controllo.

Le procedure per l'identificazione del pericolo e la valutazione del rischio devono prendere in considerazione:


[...]

f) infrastrutture, **impianti** e materiali del luogo di lavoro, sia dell'organizzazione sia di terzi;



4.3.1 - Identificazione pericoli, valutazione rischi e determinazione controlli

j) la **progettazione** delle aree di lavoro, dei processi, delle installazioni, dei **macchinari / impianti**, delle procedure operative e dell'organizzazione del lavoro, incluso il loro adattamento alle capacità umane.



4.4.6 - Controllo operativo

Identificazione dei pericoli



Misure di controllo per governare i rischi individuati

- **Istruzioni operative** per l'utilizzo delle attrezzature;
- **Utilizzo conforme** dell'attrezzatura;
- **Manutenzione** programmata / preventiva;



CONTROLLO OPERATIVO: LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE



Va definito un **piano di manutenzione** preventiva / programmata secondo le indicazioni del costruttore. In assenza di quest'ultime vi è la possibilità di stabilirlo internamente (con criterio).

Va eseguito il piano di manutenzione e vanno **registrati** gli interventi con puntualità.


Eventuali problematiche emerse (anche precedenti alla manutenzione, come i gusti) vanno analizzati e devono servire per la **taratura** del piano di manutenzione stesso.



4.4.6 - Controllo operativo

Documentazione da predisporre per le attrezzature:

- **Censimento** attrezzature distinguendo quelle CE da quelle non CE (tra quelle non CE distinguere tra attrezzature adeguate o meno);
- **Manuale d'uso** e manutenzione (se non presente va creato per le attrezzature più complesse un'istruzione d'uso);
- **Dichiarazione di conformità CE** (per le macchine non CE, valutare il rischio in conformità ai requisiti presenti nell'all.V del D.lgs. 81/08).



4.5.1 - Sorveglianza e misurazione

Controlli operativi



**Monitoraggio dell'efficacia
dei controlli operativi**

- Verifiche previste della **legge** o dal **costruttore**;
- Verifiche / monitoraggi previsti dal **Sistema di Gestione**.





GRAZIE PER L'ATTENZIONE

a.berton@innmed.it

